

Definizione di ulteriori proposte in tema di procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125.

Punto 1: Oggetto e finalità

- 1.1 Nel presente Allegato A vengono definiti ulteriori criteri per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia (di seguito: procedure).
- 1.2 I criteri di cui al punto 1.1 costituiscono la proposta di integrazione alle attuali procedure dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) al Ministro dello Sviluppo Economico.

Punto 2: Durata del periodo di salvaguardia

- 2.1 L'Autorità propone una deroga alla durata del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia (di seguito: periodo di salvaguardia), normalmente fissato della durata di due anni.
- 2.2 L'evoluzione del contesto normativo e regolatorio legato all'istituzione presso l'Acquirente unico del Sistema Informativo Integrato (SII) costituisce infatti un presupposto per aumentare l'efficacia del trasferimento delle informazioni relative ai clienti finali serviti in salvaguardia, con particolare riferimento al passaggio dei clienti ai nuovi esercenti la salvaguardia successivamente a nuove procedure.
- 2.3 Il passaggio dei clienti finali dall'esercente la salvaguardia uscente al nuovo esercente la salvaguardia avviene, infatti, mediante lo *switching* contestuale di tutti i punti di prelievo serviti in salvaguardia, i cui processi devono effettuarsi nel mese di dicembre dell'anno in cui le procedure concorsuali vengono svolte (c.d. *switching* massivo).
- 2.4 La possibile coincidenza tra il citato *switching* massivo e le altre attività dei differenti operatori, comprese le imprese distributrici attualmente individuate quali soggetti responsabili di tale processo di *switching*, necessarie al completo funzionamento del SII potrebbero comportare alcune criticità nel trasferimento dei dati, aumentando il rischio dei nuovi esercenti aggiudicatari delle procedure e pregiudicando il completamento tempestivo del medesimo sistema.
- 2.5 Per questi motivi, l'Autorità propone al Ministro dello Sviluppo Economico di prevedere che il periodo di salvaguardia per i soggetti aggiudicatari del servizio attraverso le procedure che si devono concludere, ai sensi della deliberazione n. 337/07 entro la fine del mese di novembre 2010, sia compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.

Punto 3: Ulteriori misure volte alla minimizzazione del rischio degli esercenti la salvaguardia

- 3.1 Al fine di minimizzare il rischio creditizio assunto da ciascun esercente la salvaguardia, l'Autorità propone che ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area territoriale in esito alle procedure concorsuali abbia diritto a

richiedere la partecipazione ad un meccanismo di reintegrazione dei oneri non recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili serviti nel periodo di erogazione del servizio.

- 3.2 Di seguito si riportano gli aspetti che si propone vengano previsti negli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico.
- 3.3 L'Autorità dovrebbe definire il meccanismo di reintegrazione dei oneri non recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili in modo tale da garantire, da un lato, che siano riconosciuti agli esercenti la salvaguardia gli oneri non recuperabili derivanti dall'impossibilità di procedere alla sospensione della fornitura in caso di morosità dei clienti non disalimentabili e, dall'altro, che i medesimi esercenti attuino tutte le procedure di gestione del credito anche al fine di minimizzare i sopramenzionati oneri non recuperabili.
- 3.4 Inoltre, al fine di minimizzare gli oneri non recuperabili, gli operatori che richiedono la reintegrazione dovrebbero essere tenuti ad attivare, qualora ne sussistano le condizioni, le procedure di recupero dei crediti attraverso la società Equitalia SpA., secondo le modalità definite dall'Autorità.
- 3.5 Gli oneri da riconoscere agli esercenti la salvaguardia dovrebbero essere recuperati attraverso specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia.